Schema contratto di servizio per accettazione

CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA

L'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, P.I. n. ……, con sede legale in via…….., a ……. rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alla deliberazione n…….., dal …….., per la carica domiciliato in via ……(di seguito denominata semplicemente Azienda)

E

La ditta ……, P.I. n. 00000000000000000, Registro delle Imprese n.xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXX n. con sede legale a ……., via ……, rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato a…… (di seguito denominato semplicemente Affidatario)

PREMESSO

- che l'Azienda USL di Bologna, in forza dei poteri alla stessa conferiti in materia di procedure di acquisto, a seguito della gara europea a procedura aperta n. … ha aggiudicato in concessione, con det.n.(…) del (…) il servizio bar e altri servizi complementari, per un valore di €(oneri fiscali esclusi), oltre € …… per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che con nota prot.n. (…) del xx/xx/xxxxx è stata inviata comunicazione di aggiudicazione del servizio

TUTTO CI PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA

Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto:

1. il Capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta;
2. l'allegato al capitolato speciale "Clausole vessatorie";
3. lettera di comunicazione di aggiudicazione;
4. l'offerta economica presentata dalla Ditta;
5. il Piano Economico-Finanziario (PEF);
6. la relazione tecnica e la relazione sui CAM presentate dalla Ditta;
7. il patto d'integrità accettato in sede di gara;
8. il Codice di Comportamento dell'Azienda USL di Bologna accettato in sede di gara;
9. la garanzia definitiva;
10. il documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.);
11. la polizza di assicurazione prevista dal Capitolato.

Si allegano al presente contratto:

1. il capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta;
2. l'allegato al capitolato speciale "Clausole vessatorie";
3. l'offerta economica presentata dalla ditta;
4. il Piano Economico-Finanziario (PEF);
5. la relazione tecnica e la relazione sui CAM presentate dalla Ditta;
6. il Codice di Comportamento dell'Azienda USL di Bologna accettato in sede di gara;
7. il patto d'integrità accettato in sede di gara;
8. la garanzia definitiva
9. il documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.);

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio bar e altri servizi complementari presso le sedi ed i locali dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, da eseguirsi da parte del concessionario.

ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

Il contratto è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario.

Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti.

ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il valore della concessione ammonta ad € (euro) al netto dell'IVA, ed è rappresentato dall'importo presunto calcolato applicando al fatturato quinquennale stimato per la gestione del servizio la percentuale offerta dal concessionario in sede di gara.

ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto sarà di anni cinque (5), con possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro (4), anche singolarmente considerati, e con decorrenza dal giorno ***(inserire).***

ARTICOLO 6. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si indica il codice CIG di riferimento:

ARTICOLO 7. SUBCONCESSIONE

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) n.2. del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi degli artt. 119 e dell'art.188 del D.Lgs. 36/2023 e stante la dichiarazione rilasciata dal concessionario in sede di gara, per questo contratto è ammesso/non è ammesso il subappalto ***(indicare) .***

ARTICOLO 8. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 9. PATTO DI INTEGRITA'

La violazione da parte dell'Affidatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità accettato in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto.

Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 10. SPESE DI BOLLO

In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni di cui al comma 10, dell'art.18, del D.Lgs. 36/2023.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'Affidatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto, per questo specifico contratto, è dovuto un importo pari ad € (…) ***(inserire).***

Il pagamento dell'imposta di cui al punto precedente ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Con Provvedimento n 240013 del 28 giugno l'Agenzia delle Entrate individua le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo. Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello

deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. Con risoluzione n 37 del 28 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento: "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36"; "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36"; "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ARTICOLO 11. SPESE DI REGISTRO

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell'Affidatario.

ARTICOLO 12. TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, l'Affidatario dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al punto 29.1 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento.

ARTICOLO 13. CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall"art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023

.

ARTICOLO 14. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo di gestione consiste nel pagamento da parte del concessionario del canone per l'utilizzo dei locali aziendali, applicando ai ricavi derivanti dalla gestione del servizio la percentuale che viene indicata dal concessionario nell'ambito dell'offerta economica (parte integrante del presente contratto).
A prescindere dalla predetta percentuale offerta, il concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente, in ogni caso e quindi a prescindere dal fatturato raggiunto, un canone annuale fisso di euro 560.000,00 (oltre IVA)

Il canone annuo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

i) rate trimestrali anticipate per un importo pari a euro 140.000(oltre IVA).; detto importo sarà aggiornato annualmente, a partire dal 1.1.2028, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI senza tabacchi) intervenuta nei precedenti dodici mesi.

ii) entro il 1.3 di ogni anno il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente, con dichiarazione da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 o tramite documentazione corrispettivi trasmessa all'Agenzia delle Entrate, l'importo del fatturato di consuntivo (al netto dell'IVA) concernente la concessione ottenuto nell'anno precedente, da calcolarsi in funzione di tutti i servizi erogati dal Concessionario; sulla base di detto fatturato sarà poi determinato il canone annuo di concessione per l'anno precedente, calcolato applicando la percentuale proposta in sede di offerta per il fatturato a consuntivo. L'eventuale differenza in aumento tra il canone annuo così calcolato e il canone annuo minimo di euro 560.000,00, aggiornato ISTAT e riscosso in corso d'anno, sarà corrisposta dal Concessionario unitamente al canone fisso relativo al trimestre aprile-maggio-giugno; con riferimento all'ultimo anno di concessione detta eventuale differenza dovrà essere corrisposta entro il 20.3 dell'anno successivo a quello di scadenza; in ogni caso, laddove la percentuale offerta in sede di gara, applicata al fatturato a consuntivo dell'anno precedente, dovesse portare ad un canone complessivo annuo inferiore al canone min., niente dovrà essere riconosciuto al concessionario

ARTICOLO 15. FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi e il Concessionario nell'esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Bologna

Il presente contratto si compone di sette pagine e di nove allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

L'Affidatario dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti ***dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile****, tutte le pattuizioni di cui all'art.15 (comma 1,2,3,4,5,6,7 e 8) (inserire altri eventuali articoli e commi vessatori- ricordarsi di controllare la correttezza dei numeri) del presente contratto.* ***(inserire solo se necessario)***